

CODICE DI CONDOTTA

OVS intende instaurare rapporti di fornitura basati su obiettivi congiunti di efficace supporto al business e di creazione di un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità locali, contribuendo al miglioramento delle condizioni di lavoro nelle fabbriche e allo sviluppo economico nei luoghi di produzione.

Il presente Codice di Condotta ha l'obiettivo di descrivere alcuni requisiti vincolanti per i fornitori, nella ricerca di un continuo miglioramento delle loro pratiche in termini di trasparenza e sostenibilità ambientale e sociale.



PER LE PERSONE

2.1 I fornitori OVS possono impiegare solo lavoratori che abbiano compiuto l'età minima di ammissione al lavoro prevista dalla legge locale, in accordo con le convenzioni ILO n. 138 e 142.

2.2 Tutti i giovani lavoratori, con età compresa tra l'età minima legale e i 18 anni, devono essere identificati in un apposito registro e non possono essere impiegati in attività pericolose né svolgere straordinari o turni notturni. Le attività lavorative non devono interferire con la loro educazione, la loro salute e il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

3.1 I fornitori OVS non devono ricorrere direttamente o indirettamente a lavoro forzato di alcun genere. Sono vietati in particolare il lavoro sotto minaccia, l'utilizzo di carcerati non consenzienti, il ricorso al c.d. Sumangali Scheme o il lavoro vincolato per pagamento di debiti.

3.6 I datori di lavoro non possono trattenere i documenti di identità dei lavoratori.

4.3 Non sono accettate discriminazioni legate a una eventuale gravidanza (ad esempio, la richiesta di test di gravidanza e/o pressioni psicologiche in sede di assunzione e/o durante il rapporto di lavoro).

5.1 I fornitori OVS devono assicurare ai lavoratori il diritto a iscriversi a qualsiasi organizzazione sindacale o associazione da essi scelta e aderire a trattative collettive, nell'ambito delle forme legalmente riconosciute nel paese in cui operano.

6.3 I fornitori OVS devono riconoscere la corretta retribuzione a titolo di salario ordinario e straordinario ai lavoratori e pagarli in modo tempestivo secondo la legge locale e qualsiasi contratto collettivo esistente. I lavoratori devono ricevere una busta paga chiara.

6.5 Gli straordinari devono essere concordati in modo consensuale e retribuiti in misura maggiore rispetto al lavoro ordinario. I dipendenti hanno diritto a un minimo di 24 ore di riposo consecutive ogni sette giorni.

7.2 Tutti i lavoratori devono avere un posto di lavoro sicuro e salubre: la temperatura e l'aerazione dell'ambiente lavorativo devono essere adeguate in tutte le stagioni dell'anno; l'illuminazione deve essere sufficiente in relazione all'attività effettuata e per tutte le ore di lavoro; i servizi sanitari devono essere puliti, adeguati al numero dei lavoratori e separati per uomini e donne. I lavoratori devono poter avere accesso a essi senza irragionevoli restrizioni.

7.9 I fornitori OVS devono mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, come richiesto dalle leggi locali e dagli standard di settore, senza costi per il lavoratore. Tutti i lavoratori dovranno usare i dispositivi di protezione obbligatori durante le ore di lavoro.

Nei paesi in cui non esiste un ente di previdenza pubblica che tuteli i lavoratori da incidenti sul lavoro, i fornitori si devono far carico delle eventuali spese mediche in caso di infortuni occorsi durante le ore lavorative.



PER L'AMBIENTE

9.1 I fornitori OVS devono rispettare tutte le leggi e le norme applicabili in materia di salvaguardia ambientale vigenti nel paese in cui svolgono la loro attività.

10.3 I contenitori di sostanze chimiche devono essere segnalati da un'etichetta di pericolo e accompagnati da una scheda tecnica e da chiare istruzioni per l'uso. I contenitori devono inoltre essere tenuti in buone condizioni, per evitare possibili fuoriuscite di sostanze chimiche, e protetti da barriere al fine di prevenire eventuali danni accidentali. Le persone autorizzate all'utilizzo di tali sostanze devono essere periodicamente formate in merito al corretto utilizzo.

11.2 I lavoratori che gestiscono rifiuti pericolosi devono essere messi nelle condizioni di comprendere il pericolo associato ai rifiuti pericolosi e di proteggere loro stessi e l'ambiente da eventuali danni causati da una gestione impropria di tali rifiuti.



PER LA TRASPARENZA

17.1 I fornitori sono tenuti a non praticare né tollerare alcun tipo di corruzione, estorsione o appropriazione indebita. Non possono, inoltre, offrire incentivi illegali ai propri partner d'affari, né accettarli. I fornitori OVS devono mettere a disposizione dei propri dipendenti i mezzi necessari per segnalare sospette irregolarità o attività potenzialmente illegali sul luogo di lavoro.

20.2 Se un fornitore non rispettasse uno degli elementi del Codice, è possibile segnalarlo inviandoci una e-mail all'indirizzo: sustainability@ovs.it. OVS si impegna ad accogliere con serietà e trasparenza le segnalazioni, anche di ONG locali, su eventuali comportamenti difformi dal codice, a verificarle e a sanzionare nei modi opportuni le violazioni accertate. Le informazioni ricevute saranno strettamente riservate così come l'identità del segnalante.

Per saperne di più visita **wecare.ovscorporate.it**



Usa il QR Code per scaricare la versione integrale del Codice di Condotta

